

#### LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2006, N. 6

"Istituzione del Parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano"

1



#### **INDICE**

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Ente di gestione

Articolo 4 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 5 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 6 - Strumenti di attuazione

Articolo 7 - Piano territoriale dell'area naturale protetta

Articolo 8 - Piano pluriennale economico sociale

Articolo 9 - Regolamento

Articolo 10 - Nulla osta e pareri

Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 - Indennizzi

Articolo 13 - Sorveglianza del territorio

Articolo 14 - Controllo

Articolo 15 - Commissariamento

Articolo 16 - Norme finanziarie



#### **LEGGE REGIONALE**

"Istituzione del Parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

# Art. 1 (Istituzione dell'area naturale protetta)

- 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e dell'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 2004, n. 9 (Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice Modifica dell'articolo 27 della l.r. 19/1997), è istituito il Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".
- 2. I confini del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" ricadenti sul territorio del comune di Nardò sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale di Lecce, presso la sede dell'Ente di gestione e presso l'Amministrazione comunale di Nardò.
- 3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dell'Ente di gestione con apposito finanziamento regionale.



# Art. 2 (*Finalità*)

- 1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono le seguenti:
  - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
  - b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
  - c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
  - d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
  - e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
  - f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
  - g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
  - h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

# Art. 3 (Ente di gestione)

- 1. La gestione del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è affidata all'Ente di gestione individuato nel comune di Nardò, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.
- 2. Il comune di Nardò, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore del Parco; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.



# Art. 4 (*Zonizzazione provvisoria*)

- 1. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, il Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è suddiviso nelle seguenti zone:
  - a) zona 1, di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;
  - b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, connotata fortemente dalla presenza di attività antropiche.
- 2. Il Piano di cui all'articolo 7 può apportare modifiche al confine delle zone e dettagliarle ulteriormente, come indicato all'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), al fine di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

#### Art. 5

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

- 1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
  - a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
  - b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della 1. 394/1991 ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
  - c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
  - d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agrosilvo-pastorali;
  - e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
  - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
  - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
  - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;



- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
- 2. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:
  - a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
  - b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
  - c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste.
- 3. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7, ed esclusivamente nella zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, mediante l'utilizzazione di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.
- 5. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modificazioni e integrazioni.
- 6. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie



edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

- 7. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici su istanza dell'Ente di gestione.
- 8. All'interno del perimetro del Parco sono fatte salve le previsioni del Piano regolatore generale (PRG) vigente del comune di Nardò, relativamente ai comparti individuati come zone omogenee "C8-di sviluppo turistico-alberghiero" i cui Piani urbanistici esecutivi siano stati approvati alla data del 31 gennaio 2005, ovvero alla stessa data abbiano concluso le procedure di valutazione previste dalla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale); sono altresì fatti salvi l'acquisizione del parere dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia e gli ulteriori pareri previsti per legge.

# Art. 6 (Strumenti di attuazione)

- 1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", l'Ente di gestione di cui all'articolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
  - a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
  - b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della 1.r. 19/1997;
  - c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.



# Art. 7 (Piano territoriale dell'area naturale protetta)

- 1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è predisposto dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Nardò con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve:
  - a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale:
  - b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
  - c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
  - d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
  - e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive:
  - f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
  - g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
  - h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
  - i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
  - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
  - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

# Art. 8 (Piano pluriennale economico sociale)

- 1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'Ente di gestione con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della 1.r. 19/1997.
- 2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul



territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

# Art. 9 (Regolamento)

1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 5, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

### Art. 10 (Nulla osta e pareri)

- 1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
- 2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.
- 3. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta s'intende rilasciato con esito favorevole.



- 4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.
- 5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
- 6. L'Ente di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della 1.r. 11/2001, al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), così come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nei proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) IT9150007 "Torre Uluzzo", IT9150013 "Palude del Capitano" e IT9150024 "Torre Inserraglio".
- 7. L'Ufficio competente dell'Ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di valutazione di incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

### Art. 11 (Sanzioni)

- 1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della 1. 394/1991.
- 2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
- 3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.



- 4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
- 5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.
- 6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.
- 7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.
- 8. Le violazioni al divieto di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
- 9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
- 10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
- 11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della 1. 394/1991.
- 12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
- 13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".



# Art. 12 (*Indennizzi*)

- 1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.
- 2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
  - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
  - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
- 3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
- 4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

# Art. 13 (Sorveglianza del territorio)

- 1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
- 2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.



- 3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
- 4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

# Art. 14 (*Controllo*)

- 1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
- 2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
- 3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
- 4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.



#### Art. 15 (Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce l'Ente nella gestione del Parco naturale regionale.

# Art. 16 (*Norme finanziarie*)


- 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
- 2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.
- 3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Pietro Pepe)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Renato Guaccero)



#### Allegato A





E' estratto del verbale della seduta del 7 marzo 2006 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Pietro Pepe)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Renato Guaccero)